

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 11/01/2019

FATTO

La ricorrente, premesso di avere ricevuto, nel 2016, una missiva con la quale l'intermediario resistente le ha comunicato la qualità di datore di "*fideiussione specifica*" relativa a un finanziamento del 2011 intestato al marito, nega di avere mai sottoscritto alcun contratto di fideiussione, dichiarando di essere, per di più, separata dal marito sin dal 2007. Chiede dunque di accertare la nullità del contratto di fideiussione, in ragione della non autenticità della firma apposta, e l'illegittimità della relativa segnalazione presso un sistema d'informazione creditizia privato, non avendo ella neppure ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dall'art. 4, co. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (SIC); chiede, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale subito e la rifusione delle spese legali.

L'intermediario resiste, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso giacché introdotto più di 12 mesi dopo la presentazione del reclamo; e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso giacché, da un lato, la ricorrente non avrebbe offerto dimostrazione circa la natura apocrifa della sottoscrizione, dall'altro, l'intermediario avrebbe regolarmente trasmesso il preavviso di segnalazione.

DIRITTO

1. Viene in rilievo, in linea preliminare, l'eccezione relativa alla inammissibilità del ricorso ai sensi della Sez. VI, par. 1, delle vigenti "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione*

stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, secondo cui “Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine”.

L’intermediario non contesta di avere ricevuto, dopo il primo del 25 settembre 2016, un ulteriore reclamo il 5 febbraio 2018; afferma, però, che quest’ultimo si è limitato a ribadire le censure già proposte nel reclamo già proposto, senza addurre alcun elemento di novità. La disposizione citata, tuttavia, non richiede che il reclamo successivo presenti elementi di novità rispetto a quello precedente; anzi, ammette la mera reiterazione, volta a rendere nota all’intermediario resistente l’intenzione di proseguire nella censura di un determinato suo comportamento (cfr. Coll. Roma, n. 2151/2015; Coll. Roma, n. 20/2015). L’eccezione, dunque, tenuto conto che il ricorso è stato introdotto il mese successivo alla trasmissione dell’ultimo reclamo, non merita accoglimento.

2. Con riguardo alla domanda relativa alla nullità del contratto di fideiussione a causa della non autenticità della firma apposta, la consolidata giurisprudenza ABF in materia è orientata a ritenere che il Collegio non possa esprimersi in merito alla genuinità della sottoscrizione apposta sul contratto quando la sua difformità non è rilevabile *ictu oculi*, facendo altresì ricadere sulla parte ricorrente l’onere di fornire la prova della non autenticità della firma, eventualmente producendo un parere di un esperto calligrafo (cfr. Coll. Milano, n. 19113/2018; Coll. Milano, n. 14911/2018; Coll. Milano, n. 1411/2018; Coll. Roma, n. 1902/2017).

Nel caso di specie, la comparazione tra le firme recanti il nome della ricorrente che risultano apposte sulla documentazione contrattuale versata in atti, da un parte, e quelle – esaminate a raffronto – certamente apposte dalla ricorrente in calce alla procura per la presentazione dell’odierno ricorso e in calce all’atto di separazione, d’altra parte, presenta, invero, qualche difformità; tuttavia non si tratta di difformità così evidenti da indurre, a un esame *ictu oculi*, un giudizio di falsità, né risulta che la ricorrente abbia presentato denuncia-querela per i fatti lamentati, né, tanto meno, la stessa ha prodotto alcun parere capace di attestare la falsità della sottoscrizione.

Il Collegio, dunque, non rinviene elementi sufficienti per reputare provata, allo stato, la non autenticità della firma apposta sul contratto di fideiussione.

3. La ricorrente lamenta, altresì, il carattere illegittimo della segnalazione, relativa al proprio nominativo in qualità di garante del finanziamento, presso un sistema d’informazione creditizia privato; e ciò non soltanto perché il contratto di garanzia sarebbe nullo (circostanza non provata: *retro*, § 2), ma anche poiché ella non avrebbe ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dall’art. 4, co. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (SIC).

La questione concerne il tema della segnalazione dei debitori inadempienti presso i sistemi di informazioni creditizie; segnalazione che il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004 (in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall’errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56), emanato in applicazione del combinato disposto degli artt. 12 e 117 del D.lgs. 196 del 30/06/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – esige sia preceduta da un avvertimento all’interessato. Ai sensi dell’art. 4, co. 7, in particolare, *“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.*

Con la decisione n. 3089/2012, il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di pronunciarsi in relazione alla prova dell’invio e della ricezione del preavviso di

segnalazione. È stato stabilito, in particolare, per un verso, che il relativo onere, in applicazione dei principi codicistici sulle dichiarazioni recettizie, incombe sull'intermediario; per altro verso, che, poiché nessun requisito di forma è previsto per il preavviso, il mancato assolvimento dell'onere della prova determina la soccombenza dell'intermediario soltanto qualora non sia possibile per il Collegio formare il proprio convincimento, eventualmente anche tramite presunzioni, in ordine all'effettiva ricezione della comunicazione. Sotto questa luce, ha evidenziato Collegio di coordinamento, costituiscono indici di ricezione del preavviso di segnalazione, tra l'altro, la produzione, da parte dell'intermediario, di più solleciti di pagamento contenenti preavviso di segnalazione (nel medesimo senso: Coll. Roma, n. 7315/2018; Coll. Roma, n. 11608/2017; Coll. Roma, n. 988/2016; Coll. Roma, n. 4448/2016).

Nel caso in esame, l'intermediario non ha soddisfatto l'onere della prova in ordine all'invio e alla ricezione del preavviso di segnalazione. Sono state prodotte, in effetti, due raccomandate a.r., contenenti il preavviso, delle quali non è stata depositata, tuttavia, la ricevuta di ritorno.

Alla luce di tali considerazioni, deve reputarsi fondata la domanda della ricorrente, la quale non risulta essere stata preventivamente informata circa l'iscrizione del suo nominativo.

4. Con riguardo alla domanda risarcitoria, essa non merita accoglimento, non essendo stata offerta dimostrazione di alcun pregiudizio.

Non soltanto la ricorrente riferisce di un diniego, opposto da un intermediario terzo, circa un finanziamento che ella aveva richiesto, senza tuttavia offrirne prova in atti. Ma dalla visura depositata risulta un mutuo per il quale si erano registrati dei ritardi di pagamento.

Deve dunque dubitarsi che si sia determinato un danno non patrimoniale, traducendosi nella lesione, in capo alla ricorrente, della reputazione di buona pagatrice.

5. La domanda relativa alla rifusione delle spese legali, infine, deve essere respinta, giacché tali spese non sono state in alcun modo quantificate dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione della segnalazione contestata. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO